

Roma, 01 Marzo 2023

Giustizia Regionale

Alle Società ed Enti interessati**Integrazione Notiziario n.12  
Stagione 2022/2023**

Di seguito si riportano i relativi provvedimenti disciplinari degli incontri dei Campionati Torneo Under 12, Under 16 Regionale, Under 16 Nazionale. Omologazione gare.

**ANTARES N. LATINA – ALMA NUOTO del 26/02/2023 Torneo Under 12**

Ammenda di euro 150,00 alla società ANTARES N. LATINA per contegno irrispettoso, minaccioso, antisportivo e diseducativo assunto durante l'intera durata della gara da alcuni sostenitori, verosimilmente genitori di un atleta della propria squadra.

**CENTUMCELLAE PN – TYRSENIA SC del 27/02/2023 Under 16 Reg.**

Ammenda di euro 150,00 alla società TYRSENIA SC, per contegno irrispettoso ed offensivo dei propri sostenitori all'indirizzo del giudice arbitro designato, aggravato e continuato anche al termine della gara fuori dall'impianto.

**DISTRETTI ECOLOGICI ROMA – CLUB AQ. PESCARA del 26/02/2023 Under 16 Naz.**

La Società DISTRETTI ECOLOGICI ROMA ha inoltrato reclamo al termine dell'incontro versando la relativa tassa all'arbitro designato.

Successivamente con nota del 28/02 u.s. il reclamo veniva formalizzato nelle modalità e termini previsti dal regolamento federale.

Si assume che nel corso dell'ultima frazione di gioco ad un minuto dal termine della partita sul punteggio di 3-4 in favore della squadra avversaria e con palla in possesso della squadra di casa reclamante ed ancora 12 secondi da giocare, veniva fermato il gioco dall'arbitro per un suono della sirena che indicava l'ultimo minuto di gioco e veniva consegnata palla alla squadra avversaria.

A comprova si richiama il filmato della gara riprodotto sul canale YOUTUBE.

Tutto ciò premesso il GSR

Visto il filmato della gara sul canale YOUTUBE e ravvisato che non si rende necessario acquisire ulteriori elementi istruttori (ad esempio l'audizione dell'arbitro designato);

atteso che nel corso dell'ultima frazione di gioco, un giocatore della squadra DISTRETTI ECOLOGICI ROMA in seguito ad un fallo semplice battuto da un proprio compagno spostato sul lato destro del campo di gara, si liberava dalla marcatura del proprio avversario con un colpo di gambe a rana e riceveva la palla trovandosi a tu per tu con il portiere della squadra avversaria;

che in tale circostanza di fatto ed a circa dodici secondi rimanenti ed ancora da giocare, con il giocatore di fronte al portiere della squadra avversaria ed altro avversario in marcatura appena accennata - dal tavolo della giuria si udiva chiaramente il suono della sirena segnalante l'ultimo minuto di gioco;

che l'atleta in questione, nell'erroneo convincimento che il suono provenisse dal fischietto dell'arbitro perdeva e/o lasciava il possesso della palla nel tentativo (rivelatosi poi vano) di farsi accordare dall'arbitro designato un tiro di rigore per un fallo del giocatore avversario che lo marcava da dietro invero inesistente e/o comunque ritenuto insufficiente per accordare il tiro libero dai quattro metri;

che pertanto dalla visione del filmato di che trattasi non sembra ravvisarsi l'errore tecnico posto a fondamento del reclamo azionato;

visti altresì gli artt. 24 e 24.1 delle norme organizzative generali della pallanuoto approvate con modifiche da ultimo con la Delibera del Presidente FIN n. 55 del 12/10/2022;

che più precisamente l'art. 24.1 prescrive al quarto comma testualmente: *“Per tutte le altre ipotesi, con l'esclusione del “Reclamo tecnico” che non è in alcun caso ammissibile, le Società possono presentare..... (OMISSIS);*

che pertanto, quantunque non sia dato ravvisare nella fattispecie l'errore tecnico dell'arbitro designato, lo stesso si sarebbe rivelato comunque inammissibile;

PQM

il Giudice sportivo regionale dispone:

–di rigettare il reclamo proposto dalla Società DISTRETTI ECOLOGICI ROMA;

–di omologare la gara valevole per il campionato under 16 con il punteggio terminato sul campo di gara di 4-3 a favore della Società CLUB AQ. PESCARA;

–di incamerare la tassa di reclamo versata;

di comunicare l'esito alla società interessata segnalando che avverso tale decisione, è ammesso gravame innanzi alla Corte d'Appello Federale nelle modalità e termini prescritti dalla regolamentazione federale.

#### **ZERO9 TEAM A – OLYMPIC ROMA A del 26/02/2023 Under 16 Naz.**

Squalifica per n. 1 (uno) turno al giocatore Lorenzo CARDILLO (OLYMPIC ROMA) per gioco violento (Art. 22.13).

#### **Omologazione gare**

Il Giudice Sportivo Regionale (su delibera del Presidente del Coni n. 138/72 del 30/09/2014), ha omologato le gare di tutte le discipline oltre la pallanuoto svoltesi fino alla data odierna.